Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° agosto 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicc L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 20 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **338.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù crocifisso, in Vajont.

N. 338. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone in data 3 novembre 1970, integrato con dichiarazione del 3 giugno 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù crocifisso, in Vajont (Pordenone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **339.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio, in Porcia.

N. 339. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Concordia-Pordenone in data 1° maggio 1971, integrato con due dichiarazioni del 10 maggio e 6 ottobre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio, in Porcia (Pordenone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 17. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **340.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Leonardo Murialdo, nel comune di Pinerolo.

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pinerolo in data 1° luglio 1971, integrato con dichiarazione in pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Leonardo Murialdo, nella borgata Madonnina del comune di Pinerolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **341.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Elia profeta e di S. Michele arcangelo, nel comune di Tramonti.

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Amalfi, in data 1° marzo 1971, relativo alla separazione delle parrocchie di S. Elia profeta, in frazione Paterno S. Elia, e di S. Michele arcangelo, in frazione Paterno S. Arcangelo, entrambe nel comune di Tramonti (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **342.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa, in Canosa di Puglia.

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Andria in data 16 giugno 1969, integrato con due dichiarazioni una senza data e l'altra del 13 novembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Teresa, in rione Carmine-Ferrovia del comune di Canosa di Puglia (Bari). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la necessità di integrare la composizione della predetta commissione con i rappresentanti delle regioni a statuto ordinario;

Vista la nota del consiglio regionale della Calabria n. 945 in data 31 maggio 1972, con la quale si comunica che il consiglio stesso ha designato il presidente della giunta, prof. Antonio Guarasci, a rappresentare quale membro effettivo detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale;

Decreta:

Il prof. Antonio Guarasci è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica quale rappresentante della regione della Calabria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1972
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 324

(9483)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta Laterizi Castellana di Castelfiorentino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Laterizi Castellana di Castelfiorentino ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Laterizi Castellana di Castelfiorentino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9545)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della Cooperativa operaia cristalleria Genovali di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la Cooperativa operaia cristalleria Genovali di Pisa ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Cooperativa operaia cristalleria Genovali di Pisa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9546)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Viterbo si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Viterbo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9544)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Vista la nota n. 2323006 in data 4 maggio 1972 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale in sostituzione del dott. Corrado Donati, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, collocato a riposo, ha designato il dott. Carlo Puoti, direttore superiore;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Puoti, direttore superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Corrado Donati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9462)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Filatura Giuseppe Molino Lova, Occhieppo Superiore, Lanificio Ludovico Cartotti S.p.a., Cossato, S.a.s. Filosuper, Occhieppo Superiore, Fratelli Tallia di Delfino S.a.s., Strona Biellese, Lanificio Tallia Galoppo Dionisio S.a.s., Vigliano Biellese, Filatura e tintoria lane pettinate Sandro Zegna S.p.a., Masserano e Lanificio f.lli Piacenza, Pollone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che le ditte Filatura Giuseppe Molino Lova, Occhieppo Superiore (Vercelli), Lanificio Ludovico Cartotti S.p.a., Cossato (Vercelli), S.a.s. Filosuper, Occhieppo Superiore (Vercelli), Fratelli Tallia di Delfino S.a.s., Strona Biellese (Vercelli), Lanificio Tallia Galoppo Dionisio S.a.s., Vigliano Biellese (Vercelli), Filatura e tintoria lane pettinate Sandro Zegna S.p.a., Masserano (Vercelli) e Lanificio f.lli Piacenza, Pollone (Vercelli), hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Filatura Giuseppe Molino Lova, Occhieppo Superiore (Vercelli), Lanificio Ludovico Cartotti S.p.a., Cossato (Vercelli), S.a.s. Filosuper, Occhieppo Superiore (Vercelli), Fratelli Tallia di Delfino S.a.s., Strona Biellese (Vercelli), Lanificio Tallia Galoppo Dionisio S.a.s., Vigliano Biellese (Vercelli), Filatura e tintoria lane pettinate Sandro Zegna S.p.a., Masserano (Vercelli) e Lanificio f.lli Piacenza, Pollone (Vercelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9543)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica La Quercia S.p.a. di Pavullo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Ceramica la Quercia S.p.a., via Giardini Sud, 133 Pavullo (Modena) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica la Quercia S.p.a., via Giardini Sud, 133 Pavullo (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9548)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di saponi operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di saponi operanti in provincia di Frosinone, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di saponi operanti in provincia di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9549)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali che producono mattonelle per pavimentazione operanti in provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali che producono mattonelle per pavimentazione operanti in provincia di Bologna, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali che producono mattonelle per pavimentazione operanti in provincia di Bologna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9550)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Sostituzione di due membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia;

Vista la nota con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che il dott. Mario Febbrajo, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, è stato collocato a riposo ed in sua sostituzione ha designato il dott. Basilio Cossu, direttore superiore;

Vista la lettera con la quale il sig. Andrea Martellotta, membro del comitato stesso in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista altresì la nota con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Achille Calitri in sostituzione del sig. Andrea Martellotta;

Ritenuta la necessità di procedere alle predette sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Basilio Cossu, direttore superiore, e il signor Achille Calitri sono nominati membri del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia: il primo in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'istituto medesimo, il secondo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione, rispettivamente, del dott. Mario Febbrajo e del sig. Andrea Martellotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9463)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1972.

Nomina di un componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento CEE un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi;

Considerato che il dott. Giuseppe Santilli, chiamato con il citato decreto ministeriale 7 aprile 1967 a far parte del menzionato comitato regionale in rappresentanza dell'ente Fucino ente di sviluppo in Abruzzo, è deceduto e che in sua sostituzione è stato designato il dott. Gabriele De Marinis;

Decreta:

Il dott. Gabriele De Marinis è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi, in rappresentanza dell'ente Fucino ente di sviluppo in Abruzzo e in sostituzione del dott. Giuseppe Santilli deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

(9533)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1972.

Sostituzione di un componente del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1960 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Vista la nota n. 2340 del 12 luglio 1972 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha designato il cav. del lavoro on. dott. Giuseppe Arcaini a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del defunto avv. Stefano Siglienti;

Decreta:

Il cav. del lavoro on. dott. Giuseppe Arcaini entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione dell'avv. Stefano Siglienti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(9485)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1972.

Autorizzazione alla società L'Union des assurances de Paris I.A.R.D., con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblcia 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società L'Union des assurances de Paris I.A.R.D., con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società L'Union des assurances de Paris I.A.R.D., con sede in Parigi, e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il Ministro: FERRI

(9534)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Seimart, stabilimenti ex Lesa di Milano, Saronno e Tradate.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Seimart, stabilimenti ex Lesa di Milano, Saronno e Tradate (Varese) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 maggio 1972 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Seimart, stabilimenti ex Lesa di Milano, Saronno e Tradate (Varese), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Al merito della sanità pubblica »;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » a:
Babudieri prof. dott. Brenno;
Bormioli prof. dott. Rodolfo;
Mariani prof. dott Pierluigi;
Martorana prof. dott. Ferdinando;
Pachioli prof. Renato;
Pistilli dott. Giulio, magg. gen. medico;
Rebonato comm. Rinaldo Gaetano;
Trabucchi prof. Emilio.

E' conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » a:
Caligari avv. Carlo;
Cimino dott. Giovanni;
Maisani dott. Antonino;
Vianello dott.ssa Gemma ved. Enneri.

E' conferita la medaglia di bronzo « Al merito della sanità pubblica » a:
Condini dott. Beniamino;
Girardi prof. Gianfranco;
Sorrentino suor Pia.

E' conferita l'attestazione « Al merito della sanità pubblica » a:
Amoruso Giuseppe;
Lamparelli Francesco.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1972

LEONE

VALSECCHI

(9551)

Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Ai benemeriti della salute pubblica » al medico provinciale dott. Domenico Corda.

E' conferita la medaglia di bronzo « Ai benemeriti della salute pubblica » al primo capo guardia di sanità sig. Salvatore Gorgoni.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1972

LEONE

VALSECCHI

(9552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9613)

Vacanza della seconda cattedra di anatomia ed istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di anatomia ed istologia patologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9614)

Vacanza della cattedra di zoologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino, è vacante la cattedra di zoologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9615)

Errata-corrige

Al quarto rigo del comunicato concernente « Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la facoltà di farmacia della Università di Pavia » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 28 luglio 1972, dove è scritto: « cattedra di fisica, » leggasi: « cattedra di *chimica* fisica, ».

(9760)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1972, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9597)

Autorizzazione al comune di Casalciprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1972, il comune di Casalciprano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 772.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9598)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1972, il comune di Amorosi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.470.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9599)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1972, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.636.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9600)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1972, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.203.507, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9601)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 28 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581 —	581 —	581,10	581 —	581 —	581 —	581,05	581 —	581 —	581 —
Dollaro canadese	590,85	590,85	591,05	590,85	590,30	590,80	591,10	590,85	590,85	590,80
Franco svizzero	153,93	153,93	154 -	153,93	153,90	153,92	153,95	153,93	153,93	153,90
Corona danese	83,47	83,47	83,45	83,47	83,50	83,44	83,48	83,47	83,47	83,47
Corona norvegese	89,09	89,09	89,05	89,09	89,30	89,05	89,10	89,09	89,09	89,08
Corona svedese	122,895	122,895	122,90	122,895	122,95	122,87	122,87	122,895	122,89	122,89
Fiorino olandese	181,90	181,90	181,95	181,90	182 —	181,90	181,84	181,90	181,90	181,90
Franco belga	13,26	13,26	13,26	13,26	13,255	13,26	13,262	13,26	13,26	13,25
Franco francese	116,17	116,17	116,20	116,17	116,15	116,15	116,18	116,17	116,17	116,16
Lira sterlina	1423,10	1423,10	1423 —	1423,10	1423 —	1423,10	1422,90	1423,10	1423,10	1423,10
Marco germanico	182,935	182,935	183,20	182,935	183,05	182,90	182,90	182,935	182,93	182,93
Scellino austriaco	25,3325	25,3325	25,32	25,3325	25,40	25,33	25,3375	25,3325	25,33	25,33
Escudo portoghese	21,67	21,67	21,67	21,67	21,70	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67
Peseta spagnola	9,156	9,1563	9,16	9,156	9,15	9,15	9,156	9,156	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9350	1,935	1,9350	1,935	1,93	1,93	1,9320	1,935	1,93	1,93

Media dei titoli del 28 luglio 1972

Rendita 5 % 1935	97,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
» 5 % (Ricostruzione)	92,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,325
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni esteri)	92,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,70
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
» 5,50 % » » 1969-84	98,35
» 6 % » » 1970-85	98,975
» 6 % » » 1971-86	97,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1972

Dollaro USA	581,025
Dollaro canadese	590,975
Franco svizzero	153,94
Corona danese	83,475
Corona norvegese	89,095
Corona svedese	122,882
Fiorino olandese	181,87
Franco belga	13,261
Franco francese	116,175
Lira sterlina	1423 —
Marco germanico	182,917
Scellino austriaco	25,335
Escudo portoghese	21,67
Peseta spagnola	9,156
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 17 marzo 1972 al 4 maggio 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 539/72, n. 586/72, n. 632/72, n. 703/72, n. 746/72, n. 809/72 e n. 864/72.

(in unità di conto per tonnellata metrica 1 unità di conto = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (3)
	Periodo dal 17 marzo 1972 al 23 marzo 1972	
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (4)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (4)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	45,00
	- gli altri paesi terzi	51,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco altro	25,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (5)	78,50
	- la zona II (5)	77,50
	- la zona III (5)	82,50
	- la zona IV a) e b) (5)	80,50
	- la zona IV c) (5)	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (5)	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (1)
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (5)	77,80
	- le zone II e I (5)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (5)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (5)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (5)	76,00
	- la zona IV b) (5)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 24 marzo 1972 al 6 aprile 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (1)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a) (4)	52,50
	- la zona V b) (4)	49,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (4)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	45,00
	- gli altri paesi terzi	51,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco altro	25,00
10.07 C	Sorgo	25,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (5)	78,50
	- la zona II (5)	77,50

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni ([1])
ex 11.01 A (*segue*)	- la zona III ([5])	82,50
	- la zona IV a) e b) ([5])	80,50
	- la zona IV c) ([5])	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV ([5])	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) ([5])	77,80
	- le zone II e I ([5])	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II ([5])	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II ([5])	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ([5])	76,00
	- la zona IV b) ([5])	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 7 aprile 1972 al 13 aprile 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni ([1])
10.01 A	Frumento tenero ([2]) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a) e Angola ([4])	54,50
	- la zona V b) all'eccezione dell'Angola ([4])	49,00
	- l'Austria e il Liechtenstein	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito ([4])	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (³)
10.02	Segala (¹):	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	45,00
	- gli altri paesi terzi	51,00
10.03	Orzo:	
	per le esportazioni verso:	
	l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco altro	25,00
10.07 C	Sorgo	25,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (⁴):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	per le esportazioni verso:	
	- la zona I (⁵)	78,50
	- la zona II (⁵)	77,50
	- la zona III (⁵)	82,50
	- la zona IV a) e b) (⁵)	80,50
	- la zona IV c) (⁵)	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (⁵)	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (⁵)	77,80
	- le zone II e I (⁵)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (⁵)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (⁵)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (1)
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (5)	76,00
	- la zona IV b) (5)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

Periodo dal 14 aprile 1972 al 20 aprile 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (1)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a) e Angola (4)	54,50
	- la zona V b) (4)	49,00
	- l'Austria e il Liechtenstein	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (4)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1)	51,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco altro	25,00
10.07 C	Sorgo	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (5)	78,50
	- la zona II (5)	77,50
	- la zona III (5)	82,50
	- la zona IV a) e b) (5)	80,50
	- la zona IV c) (5)	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (5)	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni (1)
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (5)	77,80
	- le zone II e I (5)	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (5)	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (5)	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (5)	76,00
	- la zona IV b) (5)	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00
	Periodo dal 21 aprile 1972 al 4 maggio 1972	
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV a) e V b) (4)	54,50
	- l'Austria e il Liechtenstein	39,00
	- le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito (4)	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,00
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala (1)	51,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	29,00
	- gli altri paesi terzi	37,00
10.04	Avena:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.05 B	Granturco altro	25,00
10.07 C	Sorgo	30,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (5)	78,50
	- la zona II (5)	77,50
	- la zona III (5)	82,50
	- la zona IV a) e b) (5)	80,50
	- la zona IV c) (5)	83,50
	- gli altri paesi terzi	71,50
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,50

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni ([3])
ex 11.01 A (*segue*)	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV ([5])	70,50
	- gli altri paesi terzi	58,50
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) ([5])	77,80
	- le zone II e I ([5])	74,80
	- gli altri paesi terzi	68,80
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II ([5])	67,70
	- gli altri paesi terzi	61,70
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II ([5])	60,20
	- gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ([5])	76,00
	- la zona IV b) ([5])	79,00
	- gli altri paesi terzi	70,00

(1) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subito la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(3) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest africano.

ZONA III: a) Messico, e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9205)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Estensione della disciplina del lavoro portuale al porto di Porto Azzurro

Con decreto ministeriale del 24 aprile 1972 è stata estesa al porto di Porto Azzurro la disciplina del lavoro portuale a norma dell'art. 146 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

(9619)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1972, sono stati dichiarati — previo riunione — inammissibili, in quanto diretti contro provvedimenti non definitivi; i due ricorsi straordinari al Capo dello Stato proposti dal sig. Durante Vito Giuseppe, entrambi in data 18 maggio 1970, e diretti, l'uno, contro il decreto ingiuntivo n. 77/1969, prot. 15992 del 18 novembre 1969, notificato il 21 novembre 1969, della capitaneria di porto di Brindisi — con il quale gli si è intimato di provvedere alla rimozione delle opere abusivamente realizzate su terreno demaniale marittimo in località Villagrotta — l'altro, contro il decreto n. 78/1969, prot. 16033 del 18 novembre 1969, notificato il 21 novembre 1969, della citata capitaneria di porto di Brindisi — con il quale gli è stato ingiunto di rimuovere l'impianto di mitili realizzato nello specchio acqueo già assentitogli in concessione in località Fontanelle, e di rimettere in pristino il bene demaniale.

(9620)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 19 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1972, registro n. 7, foglio n. 393, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 20 giugno 1970 — proposto dalla signora Nardi Gabriella per quanto riguarda il provvedimento del sindaco di Bologna del 25 maggio 1969, notificato il 28 successivo, con il quale è stata negata alla predetta signora Nardi la licenza di vendita al dettaglio di « tessuti-confezioni-merceria » ed in particolare di « articoli di abbigliamento per bambini e gestanti » da esercitarsi in Bologna, via Ercoli Nani, n. 13; è invece accolto il predetto ricorso straordinario per quanto si riferisce alla impugnativa proposta avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Bologna n. 5531 del 25 ottobre 1969, con la quale a suo tempo venne respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla menzionata signora Nardi contro il citato provvedimento di diniego del sindaco di Bologna, decisione che, pertanto, viene integralmente annullata.

(9583)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano di zona del comune di Genova

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 137, in data 6 luglio 1972, è stata approvata la variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Genova relativa al comprensorio di Quezzi-settore *A*.

Copia di tale decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9475)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale);

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o, se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale, il 36° anno di età, alla data del presente decreto; detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive estensioni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti a cura del Ministero difesa (Aeronautica) a visita medica per lo accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle tre seguenti categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti d'identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 1ª Sezione, 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

cognome e nome e, per i sottufficiali dell'A.M. invocanti la attribuzione del maggiore limite di età, grado, ruolo e specialità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare, nella domanda, la lingua o le lingue estere (non più di due, scelte fra quelle precisate al successivo art. 6), nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica Divisione 2ª concorsi 1ª Sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il tembro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio della produzione delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo d'informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 alle ore 8, secondo il seguente diario:

6 ottobre 1972: amministrazione e contabilità generale dello Stato;

7 ottobre 1972: computisteria e ragioneria.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documenti d'identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e per ciascuna prova formulerà tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

I lavori e la bozza, scritti su carta forniti dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito, nelle singole materie, sarà espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto di merito non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 1ª Sezione, 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inamissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui sopra;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, espressi in ventesimi, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coefficiente 4;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria, ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria, buono; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria, sufficiente;

d) fino a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da 1 a 5 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione. Tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà esere corredato della « dichiarazione integrativa ». Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso d'istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 203

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Prove scritte obbligatorie*:

amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

b) *Prove orali obbligatorie*:

computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa);

amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa);

economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa);

c) *Prove orali facoltative*:

lingue estere limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili o calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.
Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.
Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.
Riparti semplici: diretti ed indiretti. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.
Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.
Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.
Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.
Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti.
Scadenza comune. Compenso di anticipazione.
Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli: principali operazioni sui titoil.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzo dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.
Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.
Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.
Gli inventari.
La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali; costi ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.
Risultato economico dell'impresa.
La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.
Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.
Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.
Il conto; oggetto e forma. Sistemi di conti.
La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile.
La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.
Apertura dei conti e scritture di esercizio.
Bilanci di verificazione e situazioni dei conti.
Scritture di assestamento e di epilogo.
Chiusura dei conti.
Il giornal-mastro.
Le scritture semplici (partita semplice).
Rilevazioni extra-contabili.
Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.
Le società commerciali: classificazione disposizione di legge. Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento delle spese di impianto, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.
Il bilancio delle società.
I finanziamenti.
Le aziende di erogazione: nozioni generali tipi principali patrimonio ed inventari gestione fasi delle entrate e delle uscite bilancio di previsione: vari tipi scritture elementari rendiconto.

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo

Diritto privato:

Norma giuridica e sociale.
Diritto oggettivo e diritto soggettivo rapporto giuridico diritto e interesse.
Diritto pubblico e diritto privato fonti del diritto.
Interpretazione della legge e analogia.
Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.
Fatto giuridico, negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali vizi del negozio giuridico.
Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.
Rappresentanza soggetti di diritto persone fisiche e persone giuridiche.
Diritti reali proprietà funzione sociale della proprietà modi di acquisto della proprietà tutela della proprietà.
Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.
Servitù prediali.
Possesso.
Obbligazioni fonti delle obbligazioni.
Contratto in generale.
Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fideiussione, transazione.
Promesse unilaterali.
Fatti illeciti.
Trascrizione.
Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).
Prescrizione e decadenza.
Impresa in generale, impresa commerciale.
Società in generale società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.
Associazione in partecipazione società a capitale variabile concorrenza e consorzi.
Azienda diritto sulle opere dell'ingegno contratti commerciali in generale contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.
Titoli di credito in generale cambiale assegno bancario e assegno circolare.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Stato varie forme di stato nozione di costituzione costituzione della Repubblica Italiana organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative Presidente della Repubblica Parlamento strutture e funzioni Governo Corte Costituzionale Magistratura e consiglio superiore della Magistratura.
Legge formale decreti e regolamenti.
Ordinamento amministrativo funzione amministrativa e organi amministrativi amministrazione diretta centrale Ministri Consiglio di Stato Corte dei conti.
Amministrazione locale: statale e autarchica enti autarchici territoriali.
Comuni provincie regioni come Enti territoriali organizzazione e funzioni beni demaniali.
Atti amministrativi giustizia amministrativa diritto e interesse varie specie di ricorsi Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali giunta provinciale amministrativa.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

Natura e contenuto della contabilità di Stato.
I beni dello Stato: demanio pubblico e beni patrimoniali: concetti, caratteri; le varie categorie di beni.
L'amministrazione dei beni dello Stato gli inventari.
Nozioni su contratti dello Stato. I procedimenti di contrattazione. I capitolati d'oneri; stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.
I servizi ad economia.
Cenni sull'organizzazione finanziaria dello Stato.
Il bilancio dello Stato. Anno ed esercizio finanziario. Esercizio suppletivo. Esercizio provvisorio. I principi del bilancio. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione e approvazione del bilancio. La struttura del bilancio e la ripartizione delle entrate e delle spese. Aggiunte e variazioni. La gestione dei residui. Le relazioni economiche e finanziarie.
La gestione finanziaria. Le entrate finanziarie: nozione classificazione, fasi. La spesa pubblica: nozione, classificazioni; il regime giuridico-contabile delle spese: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.
Il rendimento dei conti: i conti amministrativi ed i conti giudiziali. Il rendiconto generale dello Stato: formazione, parificazione, approvazione; conto del bilancio e conto del patrimonio.
Cenni sulle scritture contabili dello Stato.
Il sistema dei controlli: nozioni. La Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali: attribuzioni. La Corte dei conti: attribuzioni di controllo.
Gli agenti contabili dello Stato: classificazione e responsabilità.
Le responsabilità nella Pubblica Amministrazione: nozioni generali. Responsabilità amministrativa e responsabilità contabili.
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica: giudizi di conto e giudizi di responsabilità; i rimedi avverso le decisioni di condanna della Corte; l'esecuzione delle sentenze della Corte.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi. La attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.

L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate.

La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.

Consumo e risparmio. La propensione al consumo.

Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.

La moneta: concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari a tipo aureo e bimetallici. La legge del Grasham. La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli Accordi di Bretton Woods.

Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario e finanziario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.

Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in macroeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e Demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. I contributi. Le imposte: concetto, elementi e classificazione.

La ripartizione giuridica, tecnica ed economica delle imposte. Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'imposizione indiretta: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria; imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il candidato dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, e spagnolo.

(Modello di domanda in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica 2ª divisione concorsi 1ª sezione Viale dell'Università, 4 — 00100 ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di) il appartenente al distretto militare di residente a (1) (codice postale) (provincia di) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 1° agosto 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Istituto (o scuola) di nell'anno

di trovarmi nella seguente posizione militare (4)

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera

lì
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5)

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicarne le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(9508)

Posti di impiego civile per massaggiatore e massofisioterapista nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 57 e 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed in particolare l'art. 352 modificato, nel quarto comma, dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 686, concernente il collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 29 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1972, registro n. 1 Difesa, foglio n. 246, concernente la ristrutturazione del ruolo organico della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico complessivo del ruolo è di 40 unità;

Considerato che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di diciotto unità per la qualifica di massaggiatore, di diciotto unità per la qualifica di massaggiatore principale e di quattro unità per la qualifica di massaggiatore superiore;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di massaggiatore principale risultavano complessivamente vacanti ventuno posti, compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che, in relazione alla suddetta vacanza, il sesto dei posti disponibili, al 31 dicembre 1970, nella qualifica predetta, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dal citato art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è di quattro unità;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970 il ruolo dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa presentava complessivamente trentotto posti vacanti;

Considerato che di tali posti, quattro devono essere coperti mediante concorso previsto dall'art. 27 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e diciotto da riservare per l'assunzione diretta di massaggiatori e massofisioterapisti, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1961, n. 686;

Considerato inoltre, che alla data del 31 dicembre 1970 nessun impiegato nel ruolo dei massaggiatori e massofisioterapisti risultava collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che i restanti sedici posti disponibili nel ruolo debbono essere riservati ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano avanzato domanda di impiego civile o che si trovino nelle altre condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, trovantisi nelle condizioni di cui al successivo art. 2, sono conferibili in via esclusiva e secondo le modalità prescritte dal presente decreto sedici posti di massaggiatore e massofisioterapista nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa, pari al numero dei posti attualmente disponibili nel ruolo stesso.

Art. 2.

L'ammissione al concorso è in ogni caso subordinata alla condizione che i sottufficiali abbiano già avanzato domanda di passaggio all'impiego civile ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, acquisendo, in quanto riconosciuti idonei e meritevoli, titolo a conseguirlo nel limite dei posti disponibili.

Inoltre, per conseguire l'impiego civile nei posti di cui al precedente articolo, è richiesto, da parte degli aspiranti, alla data di scadenza stabilita dal primo comma del successivo art. 3, il possesso dei seguenti requisiti:

non aver acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio;

non essere cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di 5 anni non essere incorsi nella perdita del grado.

Art. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai posti di cui al precedente articolo dovranno presentare, al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda in carta legale da L. 500 indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili V reparto 12ª divisione palazzo Esercito Roma.

Sarà considerata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà stata presentata ai detti Corpi oltre il termine sopra stabilito. Detto termine, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo

Nella domanda l'aspirante, oltre al proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, grado e posizione militare, Corpo od ente militare di appartenenza, nonchè richiesta di partecipazione al concorso, dovrà dichiarare esplicitamente di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualunque destinazione gli verrà assegnata.

Al presente decreto è, comunque, allegato un fac-simile di domanda.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti, avviate per via gerarchica, dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione ai Corpi di appartenenza.

Nel caso che dall'eccessiva intempestività dell'inoltro della domanda dovesse derivare all'interessato l'esclusione dal concorso, saranno personalmente ritenute responsabili di tale esclusione le autorità gerarchiche tenute all'inoltro stesso.

A tal fine, le autorità gerarchiche dei Corpi ai quali siano state presentate o siano pervenute le domande dei concorrenti:

apporranno in calce alle stesse il proprio visto, nonchè una dichiarazione attestante la data di presentazione o di arrivo ai Corpi medesimi;

provvederanno immediatamente a trasmetterle, dopo averle corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare ministeriale n. 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina ed alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

Le anzidette direzioni generali, a loro volta, trasmetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili.

Art. 5.

I concorrenti saranno sottoposti ad una prova pratica che essi dovranno superare per poter essere inclusi nella graduatoria di cui al successivo art. 6.

Detta prova riguarderà:

Nozioni generali di anatomia osteoarticolare Regioni del corpo Punti di reper. osteoarticolari.

Motilità degli arti e del tronco, della spalla e dell'anca Valutazione della menomazione motoria.

Massaggio: modalità e tecnica controindicazioni manipolazioni anca e tronco.

Riabilitazione post-traumatica degli emiplegici e dei craniolesi Mobilizzazione degli arti attiva e passiva Apparecchiature per la riabilitazione Chinesiterapia Ginnastica correttiva Ginnastica respiratoria.

Nozioni di fisioterapia: sorgenti radianti e apparecchi (infrarossi, ultravioletti, ultrasuoni, onde corte, radar) Funzionamento e impiego degli apparecchi.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria dei concorrenti che avranno superato la prova pratica, di cui al precedente articolo, sarà formata d'ufficio in base all'ordine di precedenza determinato dalla data di presentazione della domanda d'impiego civile precedentemente avanzata, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

A parità di data si osserveranno le preferenze stabilite dal quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Art. 7.

Previo riconoscimento della regolarità del procedimento, la graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego civile ai termini del successivo art. 8.

Con lo stesso decreto saranno dichiarati i concorrenti vincitori e quelli semplicemente idonei.

Il decreto anzidetto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale dell'amministrazione e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova pratica avrà luogo presso il gabinetto di fisioterapia dell'ospedale militare principale di Roma a partire dal 14 novembre 1972.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

Art. 8.

Nei confronti dei concorrenti dichiarati vincitori si procederà all'accertamento dei requisiti indicati nel secondo comma del precedente art. 2.

A tal fine i Corpi cui appartengono i predetti concorrenti saranno invitati a trasmettere alla Direzione generale per gli impiegati civili i fogli matricolari aggiornati degli interessati ed ogni altro documento che si rendesse eventualmente necessario ai fini dell'accertamento stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori, nei confronti dei quali sia stata accertata l'esistenza di tutte le condizioni prescritte per la nomina all'impiego civile, conseguiranno la nomina a massaggiatore e massofisioterapista nel ruolo della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e sull'impiego del personale appartenente al predetto ruolo. Ai sensi dello art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai predetti sarà attribuita la seconda classe di stipendio.

Art. 10.

I posti nel ruolo dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa, messi a disposizione dei sottufficiali con il presente decreto (art. 1, primo comma) che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina, saranno conferiti mediante i normali pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1972
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 337

ALLEGATO

(Rif. art. 3 del bando)

Fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso in carta bollata da L. 500

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XII Palazzo dell'Esercito ROMA

Il sottoscritto nato a il attualmente in servizio militare presso con il grado di (1) avendo precedentemente avanzato domanda di passaggio all'impiego civile ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599, chiede di poter partecipare al concorso riservato a sedici posti di massaggiatori e massofisioterapisti della Difesa indetto con decreto ministeriale

Si dichiara disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione gli verrà assegnata dall'amministrazione.

Tuttavia (2) gradirebbe, essere assegnato, in ordine di preferenza decrescente, ad una delle seguenti sedi

Località e data

Firma

Seguono visto e dichiarazione della competente autorità gerarchica secondo precisazioni di cui all'art. 4 del bando.

---

(1) Indicare grado e posizione militare.

(2) La dichiarazione relativa alla preferenza delle sedi non è obbligatoria.

Le sedi da indicare sono 3.

(9510)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, modificato con decreto ministeriale 30 agosto 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 13 luglio 1972, relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario è costituita come segue:

Presidente:

Gambardella dott. Angelo, ispettore generale medico.

Componenti:

Angelillo prof. Bruno, n. 2, direttore dell'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Leonardi prof. Michele, n. 133, direttore dell'ospedale degli infermi di Rimini;

Massani prof. Mario, n. 150, direttore del pio istituto Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma;

Peretti prof. Mario, n. 186, direttore dell'ospedale civile di Brescia.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario si svolgerà a Roma il giorno 29 luglio 1972 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione. Per lo svolgimento di tale missione è autorizzato l'uso di mezzi noleggiati ai sensi del quinto comma dell'art. 11 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

La spesa presuntiva di L. 1.000.000 (un milione) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 355

(9682)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di applicato tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 20 aprile 1972, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un applicato tecnico;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli applicati tecnici ed amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di applicato tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente articolo 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati agrumari per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali titoli, previsti dal precedente articolo 4, possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale industria essenze e derivati degli agrumi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Nozioni di microbiologia generale ed applicata ai succhi ed alle bevande.

Prova pratica:

Esecuzione di un saggio con l'impiego di semplici apparecchiature di laboratorio.

Prova orale:

Accertamento delle conoscenze del candidato sui principi della microbiologia.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Reggio Calabria presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della Stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di applicato tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Reggio Calabria, addì 5 giugno 1972

Il presidente: LA FACE

(9512)

Concorso, per esami, ad un posto di ausiliario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 15 febbraio 1972, n. 7, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di ausiliario;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente di posti riservato alla categoria degli ausiliari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di ausiliario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni suddette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengano alle stesse categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che prestino servizio nella stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione al concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente articolo 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili artificiali e vegetali sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare e dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e miliatri di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario verranno svolte da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Scrittura sotto dettato.

Prova orale:

Colloquio su argomento di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa, quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 142 del personale civile dello Stato.

La nomina ad ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 15 febbraio 1972

p. *Il presidente*: VILLA

(9514)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1932 del 10 maggio 1971 col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1970;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Ancona e dall'ordine provinciale dei medici;

Visto il nominativo del sanitario condotto che ha ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte dei comuni interessati, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1970 è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto ispettore della prefettura di Ancona;

Cavina dott. Vittorio, medico provinciale titolare dello ufficio di Pesaro;

Miti prof. Luigi, primario medico dell'ospedale generale regionale di Ancona;

Caucci prof. Manlio, primario chirurgo dell'ospedale speciale regionale dei bambini « G. Salesi » di Ancona;

Paduano dott. Mario, medico condotto di Ancona.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, consigliere in servizio presso il Ministero della sanità.

La suddetta commissione esaminatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso questo ufficio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio e nell'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona addì 19 luglio 1972

Il medico provinciale: GIANNICO

(9567)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione di una componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto 27 marzo 1972, n. 6122/71, con il quale si è proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1969;

Considerato che l'ostetrica Della Pia Olimpia, chiamata a far parte della commissione suddetta è deceduta e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione;

Viste le designazioni dei comuni interessati, sulla terna dei nominativi proposti dal collegio provinciale delle ostetriche di Avellino;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica del precedente decreto 27 marzo 1972, n. 6122/71, la signora Iorizzo Anna Maria, ostetrica condotta di Mercogliano, è chiamata a far parte della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione della ostetrica Olimpia Della Pia, deceduta.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Le prove d'esame avranno luogo in Avellino, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, addì 21 luglio 1972

Il medico provinciale f.f.: PIANESE

(9627)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5168 in data 18 maggio 1971 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo e fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica ovvero primari di ospedale di almeno cento letti di cui alla lettera *B* del citato art. 44 modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le deliberazioni adottate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, dalle giunte dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Moro dott. Pietro, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:
Lopes dott. Antonino, direttore generale del Ministero della sanità;
Angelici dott. Alberto, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Tomassini prof. Igino, primario chirurgo;
Petronio prof. Livio, primario medico;
Piovano dott. Piero, medico condotto.

Segretario:
Fabrizi dott.ssa Luisa, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'ospedale civile di Alessandria e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 18 luglio 1972

(9565) *Il medico provinciale*: SIRCANA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2643, prot. n. 7844 in data 2 ottobre 1970, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto del medico provinciale 4 settembre 1971, n. 2806, prot. n. 646, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Naldi Bruno	punti 73,260
2. Astorri Asterio	» 72,880
3. Lodi Irio	» 70,144
4. Bertoli Mario	» 68,809
5. Fiorio Walter	» 65,196
6. Marchi Olindo	» 60,893
7. Minasi Carmelo	» 60,783
8. Ceraolo Antonino Salvatore	» 59,776
9. Vallone Enea	» 58,162
10. Storti Fulvio	» 58,010
11. Cocchi Gaetano	» 57,705
12. Bianconi Claudio	» 56,597
13. Grazi Cesare	» 54,992
14. Tumore Antonino	» 50,673
15. Gennari Alberto	» 48,500
16. Ariè Marcello	» 42,454

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna addì 11 aprile 1972

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0002, prot. n. 2620 in data 11 aprile 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 2643, prot. n. 7844 in data 2 ottobre 1970;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Naldi Bruno: Bologna, 12ª condotta;
2) Astorri Asterio: Bologna, 3ª condotta;
3) Lodi Irio: Budrio, 2ª condotta;
4) Bertoli Mario: Baricella, condotta unica;
5) Fiorio Walter: Zola Predosa, condotta unica.

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Bologna, addì 12 aprile 1972

Il medico provinciale: TANAS

(9566)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1972, n. 7.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, in materia di circoscrizioni comunali e polizia locale urbana e rurale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del 9 giugno 1972*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, in materia di circoscrizioni comunali e polizia locale, urbana e rurale è temporaneamente disciplinato, ai sensi dell'art. 21, lettera *p*), dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'emanazione, nella materia sopraindicata della legge per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 64 dello statuto e in mancanza fin quando la Regione non abbia provveduto, con propria legge, a dettare una nuova disciplina organica delle funzioni amministrative nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita in materia di circoscrizioni comunali le funzioni relative a:

istituzione di nuovi comuni variazioni di circoscrizioni comunali e determinazione di comuni ai sensi dell'art. 69 dello statuto;

denominazione di frazioni e borgate;

determinazione, rettifica e contestazione di confini comunali;

determinazione delle sedi municipali.

Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti di carattere normativo in materia di circoscrizioni comunali e polizia locale rurale e urbana.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale:

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta.

In ordine agli atti di cui alla lettera *b*) può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti la Giunta.

Art. 4.

La Giunta esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, e attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da questa ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul « Bollettino Ufficiale » della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a se l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 5.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Toscana.

LAGORIO

(9287)

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1972, n. 8.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in materia di istruzione artigiana e professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 9 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in materia di istruzione artigiana e professionale è temporaneamente disciplinato, ai sensi dell'art 21, lettera *p*) dello statuto, dalla presente legge

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'emanazione nella materia sopraindicata, della legge per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art 64 dello statuto e, in mancanza, fin quando la Regione non abbia provveduto, con propria legge, a dettare una nuova disciplina organica delle funzioni amministrative nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

formula i programmi regionali concernenti la formazione e l'addestramento professionale;

approva i piani per l'istituzione di corsi di addestramento professionale e artigiano;

approva i piani dei corsi di insegnamento complementare per la formazione professionale degli apprendisti e ne determina i programmi;

determina i criteri e le modalità dei corsi di orientamento e qualificazione professionale;

determina la misura ed i criteri di assegnazione delle indennità per gli allievi dei corsi;

autorizza il funzionamento di scuole per la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

approva le sovvenzioni ed i finanziamenti;

approva i contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale e ne determina i criteri di assegnazione;

approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;

nomina il presidente, il vice-presidente ed il comitato esecutivo dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;

nomina il presidente del consiglio di amministrazione degli istituti professionali di Stato;

nomina, all'atto della loro scadenza, i membri già designati dagli organi dello Stato, scegliendoli da due terne di nomi espressi rispettivamente, una dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative operanti nella provincia in cui l'istituto ha sede e l'altra dal personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'istituto Nomina altresì, direttamente uno o più membri;

approva i piani annuali di attività di cui all'art. 4, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e programma i nuovi istituti, scuole, sezioni e corsi di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 4, con l'indicazione dell'ordine delle priorità.

Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti di carattere normativo.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale:

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta.

In ordine agli atti di cui alla lettera *b*) può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti la Giunta.

Art. 4.

La Giunta esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, e attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da questa ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul « Bollettino Ufficiale » della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a se l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 5.

L'esercizio finanziario dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 6.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

LAGORIO

(9288)

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1972, n. 9

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del 9 giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, in materia di acque minerali e termali, cave e torbiere e artigianato è temporaneamente disciplinato, ai sensi dell'art. 21, lettera *p*) dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'emanazione, nella materia sopraindicata, della legge per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 64 dello statuto e in mancanza, fin quando la Regione non abbia provveduto, con propria legge, a dettare una nuova disciplina organica delle funzioni amministrative nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) In materia di acque minerali e termali;

delibera le concessioni per la utilizzazione delle sorgenti;

autorizza l'apertura e la messa in esercizio di stabilimenti di produzione di acque minerali;

autorizza l'apertura e la messa in esercizio di stabilimenti termali ed idroterapici.

b) In materia di cave e torbiere:

delibera le concessioni per la utilizzazione delle cave e torbiere sottratte alla disponibilità del proprietario del fondo;

provvede alla costituzione di consorzi obbligatori per la coltivazione di cave e torbiere.

c) In materia di artigianato:

approva la erogazione di contributi, premi e sussidi in favore di enti ed organismi per l'assistenza tecnica ed economica dell'artigianato;

nomina i membri degli organi di rappresentanza e di tutela degli interessi dell'artigianato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2.

Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti di carattere normativo.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale:

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta.

In ordine agli atti di cui alla lettera *b*) può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti la Giunta.

Art. 4.

La Giunta esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, e attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da questa ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul « Bollettino Ufficiale » della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a se l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 5.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

LAGORIO

(9289)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.